

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVI Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE n. __

presentata dalle consigliere e dai consiglieri

CADDEO – AGUS – LOI - ORRÙ – PIU - STARA - SATTA Gian Franco - ZEDDA Massimo

il 20 luglio 2020

Interventi a favore delle testate online. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 22

RELAZIONE DEI PROPONENTI

L'informazione libera, indipendente e plurale costituisce uno dei pilastri della società contemporanea ed è una componente fondamentale del patrimonio formativo e culturale di uno stato democratico, concetto espresso dall'art. 21 della Costituzione della Repubblica che sancisce la libertà di espressione e il diritto di informare. Per questo la regione Sardegna sostiene i soggetti editoriali operanti nel settore in ambito locale, in primo luogo per la loro qualificazione e innovazione, perseguendo l'obiettivo di una sempre maggiore informazione ai cittadini e della loro partecipazione attiva alla formazione dei processi decisionali.

Negli anni le norme di settore sono state modificate al fine di renderle al passo con i tempi, ma a tutt'oggi le disposizioni legislative che disciplinano il settore delle telecomunicazioni non sono sufficienti a garantire idonee tutele a tutti i settori come, ad esempio, la stampa online.

I primi provvedimenti normativi in materia furono la Legge regionale 24 ottobre 1952, n. 35, *Spese e contributi per favorire le attività editoriali di interesse regionale*, e la Legge regionale 07 maggio 1953, n. 11, *Provvedimenti per il servizio stampa e informazioni della Regione*, entrambe abrogate con la Legge regionale 3 luglio 1998, n. 22.

La LR 22/1998 compie quasi 22 anni: è una legge datata e invecchiata, orientata a sostenere le aziende editoriali più che i lavoratori (se non in maniera marginale). Nel frattempo il mondo è cambiato, non solo per quanto riguarda le tecnologie impiegate, ma anche per le modalità lavorative, caratterizzate da tutele sempre minori e da un forte precariato.

Nata quando il mondo dell'editoria digitale era agli albori (tant'è che non vengono menzionati neanche una volta i termini "internet" e "online") è stata modificata e integrata con la Legge regionale 12 gennaio 2015, n. 3, *Interventi urgenti a favore delle emittenti televisive locali*.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 22, ma presenta ancora gravi carenze per quanto riguarda il sostegno delle testate online.

Alcuni provvedimenti sono stati presi con la Deliberazione n. 44/26 del 25.07.2016, *Sostegno alle testate giornalistiche on line. Criteri di attuazione e modalità di concessione. Legge regionale 11 aprile 2016, n. 5, art. 9, comma 21*, grazie a cui sono stati stanziati 200 mila euro per le annualità 2016, 2017, 2018 (Capitolo SC03.0289, Missione 05, Programma 02, Macroaggregato 103). La deliberazione dà atto che “il panorama dell’informazione, con l’avvento di internet, ha radicalmente cambiato il modo di dare e fruire notizie, in un contesto in cui i media cambiano e si adeguano all’evolversi dello scenario economico, sociale e tecnologico. Questo scenario richiede, oltre la tempestività dell’informazione stessa, la sua reperibilità da ogni luogo ed in ogni tempo, un’informazione a tutto campo, democratica nel senso più vero del termine. I dati sull’utilizzo della rete confermano, infatti, l’abitudine crescente della popolazione a collegarsi ad internet per fruire di un’informazione puntuale e in tempo reale e ad utilizzare il web come primo strumento di informazione. Gli stessi dati confermano anche una crescita costante di siti, testate e portali che spostano l’informazione dalla tradizionale carta stampata al web, con la nascita di una miriade di piccole testate che non sempre rispondono ai criteri base di una testata giornalistica.”

Con detta deliberazione vengono, quindi, individuati i requisiti e le caratteristiche del prodotto editoriale “testata giornalistica on-line” e i criteri che ne determinano il riconoscimento tra le svariate tipologie di prodotti multimediali in rete per l’accesso ai contributi (siti, portali web, blog o versioni on line di testate cartacee), prevedendo che le testate siano esclusivamente on line, registrate presso un Tribunale, in possesso dell’iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), abbiano il direttore responsabile, un organico redazionale e siano aggiornate con frequenza quotidiana o periodica. Dispone, inoltre, che l’intervento regionale sia finalizzato alla concessione di contributi per il funzionamento delle testate e per il miglioramento della qualità del servizio, qualità che non può prescindere dalla maggiore tutela del lavoro dei professionisti, giornalisti e non, impiegati in questo settore, con riferimento alla valutazione, anche economica, del lavoro dei professionisti. I contributi sono concessi in base al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 sugli aiuti “de minimis”.

Con la legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13 è stato poi specificato che "I contributi di cui al presente comma sono concessi alle testate giornalistiche on line costituite entro l'anno precedente a quello in cui è richiesto il contributo e che abbiano regolarmente pubblicato dalla data di costituzione. Il sostegno finanziario non è cumulabile con altri contributi previsti da leggi regionali o nazionali."

La deliberazione n. 38/16 del 26 settembre 2019, *Sostegno alle testate giornalistiche on line. Modifica dei criteri di attuazione e modalità di concessione. Leggi regionali 11 aprile 2016, n. 5, art. 9, comma 21 e 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13*, aggiorna le previsioni e i criteri di assegnazione dei contributi di cui alla DGR n. 44/26 del 25.07.2016 alla luce dell'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Armonizzazione dei sistemi contabili” e del conseguente obbligo del rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria.

I requisiti rimangono invariati, ma nei criteri per l'accesso viene specificato che il contributo è riferito alle sole spese sostenute dalla testata nell'anno nel quale si presenta la richiesta. Le testate che possono accedere ai contributi devono avere un Direttore responsabile iscritto all'Albo dei giornalisti di cui si pubblicano nome e domicilio, essere registrate presso il tribunale del luogo in

cui ha sede la redazione e avere un hosting provider. Devono, inoltre, essere iscritte al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC) aver adempiuto agli obblighi informativi posti in capo alle imprese nell'ambito della IES di cui alla Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 235/15/CONS del 28.4.2015 “Modifiche alla delibera n. 397/13/CONS del 25 giugno 2013 Informativa Economica di Sistema”, avere un organico redazionale ed essere aggiornate con frequenza quotidiana o periodica.

Le leggi regionali 28.12.2018 n. 48 e n. 49 (*legge di stabilità 2019 e legge di bilancio 2019-2021*) e le deliberazioni della Giunta regionale n. 1/5 del 8 gennaio 2019, *Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati ed elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all'approvazione della legge di bilancio di previsione 2019-2021*, n. 49 del 28 dicembre 2018, e n. 1/6 del 8 gennaio 2019, *Aggiornamento ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa*, stanziavano per il sostegno alle testate online per l'anno 2019 risorse per euro 200.000 sul Capitolo SC03.0289 Missione 05 Programma 02 Macroaggregato 104.

La crisi economica che ha colpito il Paese in queste settimane non ha risparmiato il settore dei media, in particolare nell'aspetto cruciale della raccolta pubblicitaria. L'emergenza coronavirus ha reso ulteriormente complicata la vita di alcune testate online locali, costringendo gli editori a programmi di ridimensionamento.

Al fine di garantire il servizio pubblico che le testate rendono alla comunità dei lettori e la continuità delle testate stesse, i giornalisti stanno pagando un conto molto salato, lavorando spesso senza stipendio, consapevoli dell'importanza del loro compito in una fase cruciale come questa, in cui c'è assoluta necessità di informazioni puntuali, rigorose e verificate. Per evitare la sospensione delle pubblicazioni, infatti, sono in molti casi stati ridotti gli orari di lavoro previsti dai contratti o si è dovuto ricorrere persino alla cassa integrazione in deroga.

Gli organismi di rappresentanza dei giornalisti hanno lanciato un appello al presidente Conte perché sia garantito il diritto all'informazione, sottolineando come i giornalisti e tutti gli operatori dell'informazione stiano garantendo ai cittadini un diritto costituzionale, quello di essere compiutamente e correttamente informati e chiedendo che l'esercizio di questa funzione vitale per la vita democratica venga garantito e agevolato in tutto il territorio nazionale. Una corretta informazione, vero antidoto alle fake news, si conferma ora più che mai un servizio essenziale per l'intera comunità, nel rispetto del pluralismo delle voci, valore per i giornalisti irrinunciabile.

Questa crisi richiede misure eccezionali, ma ciò deve avvenire anche nella tutela del doveroso e libero esercizio della professione giornalistica, al fine di tutelare l'informazione, un bene oggi più che mai prezioso e indispensabile. La Regione, come il Governo, deve prevedere specifiche misure di sostegno anche al lavoro autonomo giornalistico.

La differenza sostanziale tra gli interventi a favore delle emittenti televisive, normati attraverso la Legge regionale 12 gennaio 2015, n. 3, approvata in un momento di crisi, e quelli per le testate online è sostanziale: non solo per le risorse stanziato, ma soprattutto per le modalità di erogazione. Mentre i fondi per le TV, che possono accedere anche ai contributi nazionali Corecom, riguardano progetti editoriali, i contributi per i quotidiani online si configurano oggi come fondi di minimis, ovvero rimborsi alle spese di struttura.

La presente proposta di legge si pone come obiettivo quello di colmare una lacuna della normativa vigente e individuare idonei strumenti per garantire un'informazione libera e plurale anche e soprattutto in un momento emergenziale come questo, intervenendo con alcune modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 *“Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della legge regionale n. 11 del 1953”*.

L'**art. 1**, *Finalità*, è integrato con i commi 1 bis e 1 ter. Il comma 2 bis assicura nei periodi elettorali l'informazione politica diretta attraverso specifici spazi dedicati alle formazioni politiche, alle liste e ai candidati. È aggiunto poi l'art. 1 bis, che introduce le definizioni delle testate operanti in ambito locale.

Il **Capo I**, relativo a interventi a sostegno della editoria libraria rimane invariato, mentre al **Capo II**, che riguarda interventi a sostegno della stampa periodica regionale e locale, sono apportate le seguenti modifiche.

Nell'**art. 16**, *Destinatari*, vengono previste anche le testate che producono quotidiani e periodici online.

L'**art. 17**, *Priorità*, resta invariato, mentre il comma 1 dell'**art. 18** è integrato con alcune disposizioni in merito ai requisiti per la fruizione dei benefici di cui all'art. 19, è inserito un comma 1 bis che definisce i requisiti per l'accesso ai benefici richiesti alle aziende editoriali che producono testate quotidiane e periodiche on line, il comma 3 è soppresso ed è inserito il comma 5, relativo all'informazione politica diretta.

Le modifiche all'**art. 19** ridefiniscono le tipologie di interventi ammesse a finanziamento.

L'**art. 20**, *Deposito dei periodici ammessi a contributo*, resta invariato, mentre all'**art. 21**, *Registro regionale della stampa periodica*, comma 1 sono previste anche le testate online; il comma 2 prevede una modifica delle modalità di iscrizione; il comma 3, introdotto ex novo, prevede che le testate regionali online devono essere registrate a norma di legge da almeno due anni e aver pubblicato regolarmente nell'anno precedente alla richiesta di iscrizione al Registro regionale.

Sono inseriti l'**art. 21 bis**, che riguarda incentivi per l'occupazione nel settore radiotelevisivo e dell'editoria, e l'**art. 21 ter** sul Sostegno all'avvio di soggetti editoriali di giornalisti autonomi, disoccupati o inoccupati.

Al **Capo V**, Norme finali, la proposta di legge introduce l'**art. 31 bis**, *Norme sugli aiuti di Stato*, e l'**art. 31 ter**, *Clausola valutativa e rapporto sullo stato dei soggetti editoriali*.

TESTO DEI PROPONENTI

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Finalità)

1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della legge regionale n. 11 del 1953) sono inseriti i seguenti commi 1 bis e 1 ter:

1 bis L'informazione libera e plurale è alla base di una società democratica e aperta e come tale rappresenta un bene d'interesse pubblico da tutelare. Per questo la Regione sostiene i soggetti editoriali operanti nel settore in ambito locale, in primo luogo per la loro qualificazione e innovazione, perseguendo l'obiettivo di una sempre maggiore informazione ai cittadini e della loro partecipazione attiva alla formazione dei processi decisionali.

1 ter Per le finalità di cui al comma 1 bis, la Regione promuove appositi interventi volti a scongiurare l'impoverimento del panorama dell'informazione locale e la standardizzazione dei contenuti, contrastare eventuali squilibri territoriali, sostenere l'innovazione organizzativa e tecnologica, salvaguardando al contempo i livelli occupazionali, contrastare la precarizzazione del lavoro giornalistico e dell'intera filiera tecnica di produzione dell'informazione, tutelandone la qualità e la professionalità, sostenere l'avvio di soggetti editoriali fondati o composti da giovani giornalisti, da professionisti autonomi o inoccupati.

2. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della

Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della legge regionale n. 11 del 1953) sé inseguito il seguente comma 2 bis:

2. bis La Regione promuove la partecipazione democratica dei cittadini assicurando l'informazione politica diretta, anche nei periodi elettorali, tramite l'accesso, regolato in apposito programma e in regime di par condicio, in specifici spazi dedicati alle formazioni politiche, liste e candidati, per le elezioni amministrative che interessino Enti locali superiori a 15.000 abitanti e per le elezioni regionali.

3. Dopo l'art. 1 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della legge regionale n. 11 del 1953) è inserito il seguente art. 1 bis:

Art. 1 bis

Definizioni

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge sono testate operanti in ambito locale i soggetti editoriali, aventi qualsiasi forma giuridica, iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) che svolgono la propria attività in uno dei seguenti ambiti:
 - a) emittenti televisive locali in digitale terrestre (DTT) o satellitari;
 - b) emittenza radiofonica con trasmissione di segnale con tecnologia analogica e digitale ovvero con tecnologie DAB/DAB+ o DRM/DRM+;
 - c) emittenza radio ed emittenza radio-televisiva via web, streaming/applicazione on demand su diverse piattaforme o con

trasmissione di segnale con tecnologie satellitari;

- d) stampa quotidiana cartacea;
- e) testate giornalistiche online;
- f) agenzie di stampa quotidiana;
- g) stampa periodica regionale e locale.

Art. 2

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Destinatari)

1. Il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della legge regionale n. 11 del 1953) è così sostituito:

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove interventi di sostegno alle aziende editoriali con sede legale in Sardegna, che producano periodici di frequenza non quotidiana e/o quotidiani e periodici on line prevalentemente finalizzati alla valorizzazione dei temi riguardanti la realtà sociale, economica e culturale della Sardegna.

Art. 3

Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Requisiti)

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 18 (Requisiti) sono inserite le seguenti lettere f), g), h), i), l), m), n), o), p):

- f) avere un Direttore responsabile iscritto all'Ordine dei giornalisti;
- g) produrre materiale informativo e culturale originale;

- h) realizzare almeno il 90 per cento del fatturato nel territorio della Sardegna;
- i) disporre di una redazione composta di personale iscritto all'Albo dei giornalisti di cui all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), assunto nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale del comparto o comunque retribuito mediante equo compenso;
- l) essere in regola con il pagamento degli stipendi; in caso contrario, a pena di decadenza dal contributo o altro incentivo riconosciuto e con recupero delle somme eventualmente erogate ai sensi della presente legge, hanno l'obbligo di rientrare in una situazione di regolarità entro tre mesi dalla data di riconoscimento del contributo o incentivo stesso; nelle more del periodo necessario alla regolarizzazione, l'effettiva erogazione del contributo o di altro incentivo è sospesa;
- m) essere in regola con il versamento degli oneri previdenziali e assistenziali attestato attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- n) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili avendo ottemperato alle disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- o) essere in regola con gli adempimenti previsti dalle norme sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;
- p) disponibilità a partecipare al programma di informazione politica elettorale, in par condicio, disposto dalla Regione per elezioni regionali e amministrative, a prezzi concordati.

2. Dopo il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della

Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della legge regionale n. 11 del 1953) è inserito il seguente comma 1 bis:

1bis. Per la fruizione dei benefici di cui all'art.

19, alle aziende editoriali che producono testate quotidiane e periodiche on line sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) iscrizione al registro di cui all'art. 21;
- b) presentazione del rendiconto o del bilancio aziendale relativo all'anno precedente a quello per il quale si chiede il contributo;
- c) essere testata quotidiana e periodica esclusivamente on line;
- d) avere un Direttore responsabile iscritto all'Ordine dei giornalisti;
- e) avere spazi informativi e culturali non inferiori al 70% del prodotto editoriale;
- f) garantire una periodicità di aggiornamento stabile;
- g) avere un numero di sezioni e/o argomenti non inferiore a 5;
- h) produrre materiale informativo e culturale originale;
- i) realizzare almeno il 90 per cento del fatturato nel territorio della Sardegna;
- l) disporre di una redazione composta di personale iscritto all'Albo dei giornalisti di cui all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), assunto nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale del comparto o comunque retribuito mediante equo compenso;
- m) essere in regola con il pagamento degli stipendi; in caso contrario, a pena di decadenza dal contributo o altro incentivo riconosciuto e con recupero delle somme eventualmente erogate ai sensi della presente legge, hanno l'obbligo di rientrare in una situazione di regolarità entro tre mesi dalla data di riconoscimento del contributo o incentivo

stesso; nelle more del periodo necessario alla regolarizzazione, l'effettiva erogazione del contributo o di altro incentivo è sospesa;

- n) essere in regola con il versamento degli oneri previdenziali e assistenziali attestato attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- o) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili avendo ottemperato alle disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- p) essere in regola con gli adempimenti previsti dalle norme sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;
- q) disponibilità a partecipare al programma di informazione politica elettorale, in par condicio, disposto dalla Regione per elezioni regionali e amministrative, a prezzi concordati.

Art. 4

Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Tipologia degli interventi)

1. Il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della legge regionale n. 11 del 1953) è così sostituito:

- 1. La Regione sostiene il sistema informativo locale della stampa periodica anche on line e il suo adeguato sviluppo attraverso i seguenti interventi:
 - a) contributi ai sensi della legge regionale 23 aprile 1993, n. 21, in conto capitale, in conto interessi e prestazioni di garanzie, per l'accesso al credito per la realizzazione di interventi di innovazione tecnologica e organizzativa, finalizzati prioritariamente a

produrre effetti positivi sull'occupazione, con particolare attenzione a quelle testate in multiplatforma, cioè che svolgono la loro attività utilizzando mezzi di comunicazione differenziati, in modo da offrire agli utenti la possibilità di fruirne i contenuti in modi e tempi diversi grazie all'interconnessione dei mezzi di comunicazione;

- b) contributi per la stabilizzazione del personale con contratti non a tempo indeterminato;
- c) sostegno alla formazione del personale direttivo e giornalistico stabilmente impiegato nelle testate;
- d) contributi per la realizzazione di progetti aventi un particolare rilievo informativo per le comunità locali;
- e) contributi per le spese riferite all'intero processo produttivo;
- f) contributi per le spese di distribuzione del prodotto editoriale.

2. Il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della legge regionale n. 11 del 1953) è così modificato:

le parole “alle lettere b), d) e g), del comma 1, sono sostituite con le parole “al comma 1”.

3. Il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della legge regionale n. 11 del 1953) è soppresso.

4. Dopo il comma 4 dell'art. 19 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione della legge

regionale n. 35 del 1952 e della legge regionale n. 11 del 1953) è inserito il seguente comma 5:

5. Il programma di informazione politica elettorale di cui ai commi 1 e 1bis dell'articolo 18, finanziato dal Bilancio della Regione è predisposto ai prezzi concordati e attribuito alla esecuzione dei soggetti in possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai benefici della presente legge.

Art. 5

Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Registro regionale della stampa periodica)

1. Il comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della legge regionale n. 11 del 1953) è così sostituito:

1. È istituito presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione il Registro delle testate regionali di giornali, pubblicazioni, riviste e periodici anche on line, registrati a norma di legge da almeno due anni e che siano stati pubblicati nell'anno precedente alla richiesta di iscrizione con regolare periodicità e diffusione, da accertarsi, a seguito di deposito delle pubblicazioni o loro copie autentiche.

2. Il comma 2 dell'art. 21 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della legge regionale n. 11 del 1953) è così sostituito:

2. L'istanza di iscrizione deve essere presentata all'Assessorato competente a

firma del legale rappresentante dell'azienda editrice corredata da atto costitutivo e da:

- a) registrazione al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC);
- b) iscrizione al registro delle imprese di cui alla Legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Dovranno inoltre essere dichiarate l'applicazione del contratto nazionale di lavoro della categoria di appartenenza al personale dipendente, o comunque utilizzato, le caratteristiche generali del prodotto editoriale (tiratura, diffusione, periodicità e modalità di distribuzione) e, per le testate online, la attestazione della pubblicazione esclusivamente online.

3. Dopo il comma 2 dell'art. 21 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della legge regionale n. 11 del 1953) è inserito il seguente comma 3:

3. Le testate regionali online devono essere registrate a norma di legge da almeno due anni e aver pubblicato regolarmente nell'anno precedente alla richiesta di iscrizione al Registro regionale.

4. Dopo il nuovo comma 3 dell'art. 21 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della legge regionale n. 11 del 1953) è inserito il seguente articolo 21 bis (Incentivi per l'occupazione nel settore radiotelevisivo e dell'editoria):

Art. 21 bis

*Incentivi per l'occupazione nel settore
radiotelevisivo e dell'editoria*

1. La Regione riconosce ai soggetti di cui all'articolo 1 bis incentivi per l'occupazione nella seguente misura massima:

- a) 50 per cento (75 per cento in caso di lavoratori disabili ai sensi della legge n. 68 del 1999) della retribuzione annua lorda imponibile a fini previdenziali per ogni reinserimento o nuova assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale iscritto all'Albo dei giornalisti di cui all'articolo 26 della legge n. 69 del 1963;
- b) 30 per cento della retribuzione annua lorda imponibile a fini previdenziali per ogni nuova assunzione a tempo determinato di personale iscritto all'Albo dei giornalisti di cui all'articolo 26 della legge n. 69 del 1963, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 (Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese) convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78.

2. Per beneficiare degli incentivi di cui al comma 1, i soggetti interessati sono tenuti a stipulare i contratti di lavoro in base al principio dell'equo compenso entro un anno dalla data di assegnazione del contributo e a garantire che la durata dei contratti su cui ricevono il contributo sia superiore alla durata del contributo stesso.

3. Gli interventi di cui al comma 1 spettano dall'anno di conclusione del contratto di lavoro fino al secondo anno compiuto, compatibilmente con le risorse previste dal programma annuale degli investimenti da finanziare definito ai sensi dell'articolo 6, comma 3.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'incentivo non può, comunque, superare l'importo massimo di euro 20.000,00, ovvero di euro 30.000,00 in caso di lavoratori disabili

ai sensi della legge n. 68 del 1999, per ogni contratto di lavoro concluso.

5. Gli incentivi di cui al comma 1 non sono di norma cumulabili con analoghi contributi, sgravi o agevolazioni, comunque denominati, tranne nel caso dei contributi erogati ai sensi della legge n. 68 del 1999, purché tale cumulo non comporti un'intensità di aiuto superiore al 100 per cento dei costi ammissibili a contributo.

6. Gli incentivi non possono essere riconosciuti alle assunzioni che violano il diritto di precedenza all'assunzione di altri lavoratori previsti dalla normativa nazionale o contrattuale.

5. Dopo il nuovo art. 21 bis della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della legge regionale n. 11 del 1953) è inserito il seguente articolo 21 ter (Sostegno all'avvio di soggetti editoriali di giornalisti autonomi, disoccupati o inoccupati):

Art. 21 ter

*Sostegno all'avvio di soggetti editoriali di
giornalisti autonomi, disoccupati o
inoccupati*

1. La Regione favorisce la nascita di soggetti editoriali, aventi qualsiasi forma giuridica, partecipati da giornalisti iscritti all'Albo dei giornalisti di cui all'articolo 26 della legge n. 69 del 1963 autonomi, disoccupati o inoccupati all'atto di costituzione della testata.

2. Tali soggetti devono operare in Sardegna e svolgere attività di:

a) produzione di contenuti e prodotti giornalistici e informativi per quotidiani e

periodici, emittenti radiotelevisive, web tv e web radio, testate web;

b) ufficio stampa;

c) campagne di comunicazione;

d) consulenza editoriale.

3. Contestualmente alle attività indicate nel comma 2 tali soggetti devono realizzare e gestire un portale dedicato all'informazione regionale e locale per una quota di almeno il 70 per cento dei suoi contenuti.

Art. 6

Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Abrogazione di norme)

1. Dopo l'articolo 31 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della legge regionale n. 11 del 1953) è inserito il seguente articolo 31 bis (Norma sugli aiuti di Stato):

Articolo 31 bis

Norma sugli aiuti di Stato

1. Gli interventi di cui alla presente legge, ove configurino aiuti di Stato, sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ovvero dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e nel rispetto delle deliberazioni regionali recanti modalità applicative del regolamento (UE) n. 651/2014 e del regolamento (UE) n. 1407/2013 nel caso

in cui si erogano incentivi nell'ambito delle politiche attive del lavoro.

2. Dopo l'articolo 31 bis della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della legge regionale n. 11 del 1953) è inserito il seguente articolo 31 ter (Norma sugli aiuti di Stato):

Art. 31 ter

*Clausola valutativa e rapporto sullo stato dei
soggetti editoriali*

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla competente commissione assembleare una relazione che contiene le seguenti informazioni:

- a) le somme stanziare e l'importo dei finanziamenti concessi, distinti per tipologia di beneficiario;
- b) il numero di domande presentate, accolte, finanziate e i risultati ottenuti;
- c) la modalità di svolgimento dei controlli ed i relativi esiti;
- d) il numero di soggetti editoriali avviati grazie alle iniziative attivate in base all'articolo 21 ter della presente legge.

2. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge la Giunta presenta alla competente commissione assembleare una relazione sullo stato di attuazione della legge.

3. Con cadenza triennale l'Assemblea legislativa, d'intesa con il CORECOM, realizza un rapporto sullo stato dei soggetti editoriali della Sardegna. Il rapporto distingue i soggetti a seconda della dimensione e della distribuzione territoriale delle stesse e contiene, in particolare, informazioni su:

- a) il numero di soggetti e la tipologia di servizio offerto;
- b) il numero di soggetti che si sono costituiti nel triennio di riferimento e quelli che hanno cessato l'attività;
- c) il numero di addetti e la tipologia di contratto;
- d) il fatturato distinto per tipologia di attività, con particolare riferimento alle entrate derivanti da pubblicità.